


REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI E ALLA DISCIPLINA DELLA LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 02/07/2019

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 17 luglio 2019 al 1 agosto 2019

Entrato in vigore il 2 agosto 2019



Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Bartorilla



COMUNE DI BRONTE

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI E ALLA
DISCIPLINA DELLA LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DI
PROPRIETÀ COMUNALE

(con le modifiche apportate dalla 1 Commissione Consiliare nelle sedute del 14/03/2019 e del
21/03/2019)

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 02-07-2019

1

TITOLO I

Ambito di applicazione

Art. 1

Scopi e finalità

Il presente Regolamento detta norme per l'esercizio dei diritti di Uso Civico spettanti alla popolazione sui demani comunali e disciplina il procedimento per la concessione a terzi dei beni immobili patrimoniali di proprietà del comune di Bronte insistenti sui demani medesimi.

Art. 2

Titolari dei diritti di uso civico

Sono titolari dei diritti di uso civico e possono esercitarli sia singolarmente, sia partecipando al godimento promiscuo dei beni, tutti i cittadini residenti originari del Comune nonché quelli non originari che vi risiedono continuamente da almeno sei mesi. Nel caso in cui il concessionario dovesse cambiare la residenza all'esterno del territorio del Comune di Bronte, ha l'obbligo di comunicarlo ed automaticamente perde i benefici conseguenti alla concessione.

La perdita della residenza, in ogni caso, comporta la decadenza della concessione.

Gli emigranti conservano il titolo per l'esercizio dei diritti di uso civico e lo esercitano immediatamente al loro rientro unitamente ai propri familiari e discendenti indipendentemente dal periodo di residenza di cui al precedente comma. Sono equiparati agli originari coloro che hanno maturato il diritto di uso civico e loro discendenti.

Art. 3

Individuazione dei diritti di uso civico

I diritti di uso civico sui demani comunali, spettanti ai soggetti di cui all'art.2. così come determinati dal Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia con decreto del 06.04.1933, sono:

- Pascere;
- Legnare.

TITOLO II

Disciplina dei diritti di uso civico

Capo 1°

Il diritto di uso civico di pascere

Art. 4

Il diritto di uso civico di pascere consiste nell'utilizzo dei pascoli ricadenti nei territori del Demanio Civico. L'esercizio di tale diritto è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento e con le eccezioni in esso previste.

Art. 5

L'uso del pascolo di cui al precedente articolo non è consentito dal 01 gennaio al 30 marzo, può **esercitarsi dal 1° di aprile al 31 dicembre di ogni anno solare**, sulla base dell'indicazione degli Enti preposti alla tutela delle aree interessate (Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, Ente Parco dei Nebrodi ed Ente Parco dell'Etna). **Il carico degli animali distinto per ettaro non dovrà superare, in considerazione che l'intero territorio dell'Ente Parco dell'Etna è all'interno dei Siti della Rete Natura 2000 e quelli ricadenti in zona Parco dei Nebrodi "S.I.C./Z.P.S. ITA 030038" sono sottoposti al vincolo idrogeologico e paesaggistico, n° 3 capi grossi ovini o 1/2 capo grosso bovino, per ogni ettaro di superficie.** Il pascolo resta vietato a qualsiasi specie diversa da quella ovina e/o bovina.

L'estensione minima e massima dei lotti di terreno in concessione è stabilita rispettivamente in Ha 20.00.00 ed Ha 350.00.00; la concessione verrà rapportata in proporzione al numero dei capi di bestiame e nei limiti della disponibilità delle aree.

Inoltre nell'assegnazione delle aree a fida pascoli nel territorio del comune di Bronte si terrà conto delle aree che eventualmente sono state già assegnate da altri Enti/Comuni e di quelle possedute in proprietà o con altri titoli.

Eventualmente, sulla base di nuovi studi a seguito di interventi di miglioramento, con apposito provvedimento, il carico massimo di cui sopra potrà subire delle variazioni.

Art. 6

A partire dal 01 ottobre di ciascun anno, data per l'aggiornamento del Catasto degli incendi boschivi, viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente l'elenco delle sezioni che possono essere oggetto di concessione a fida pascolo sia annuale che pluriennale, disponibili e/o rese tali per termine naturale del periodo di affidamento, rilascio volontario, revoca, ecc..

Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, vengono acquisite le istanze degli interessati che sono tenuti a fornire su apposito modello, oltre alle generalità ed eventuale anagrafica dell'impresa, l'indicazione:

- delle sezioni di interesse in ordine di priorità e relative a precedenti affidamenti, al possesso di altri terreni confinanti ed eventuale distanza dal centro aziendale;
- della consistenza dell'allevamento diviso per specie, eventuale appartenenza a razze a rischio di erosione, categoria e numero di capi già disponibili oppure che intende acquisire entro 90 giorni dalla concessione;
- in caso di azienda che opera la trasformazione aziendale della materia prima, la tipologia di prodotto tradizionale o tipico in atto.

Entro i successivi 30 giorni dal termine di presentazione delle istanze, per ciascun concessionario vengono disposte le concessioni in fida pascolo annuale oppure pluriennale, per un massimo di anni 4, in cui verranno elencate le sezioni, il carico ammissibile totale per ciascuna sezione, la relativa individuazione catastale, complessivamente la superficie fidata ed il relativo carico ammissibile, eventuali operazioni di miglioramento del pascolo preventivamente concordate con l'affidatario, e relativi depositi cauzionali a garanzia degli impegni assunti, ed i conseguenti importi della fida pascolo.

L'Amministrazione concedente contestualmente alla concessione in fida pascolo rilascia il certificato di idoneità dell'area all'esercizio del pascolo, specificando che l'area:

a) non è stata oggetto di utilizzazione forestale di fine turno per il periodo minimo indicato dal regolamento in relazione al tipo di animali;

b) non è in regime di divieto di esercizio del pascolo, a partire dall'istituzione del Catasto degli incendi boschivi, e che comunque l'affidamento dell'area è soggetto ad interruzione immediata a seguito di eventuale passaggio del fuoco, nelle more dell'imposizioni dei vincoli di legge.

I concessionari all'atto del rilascio della concessione in fida pascolo, devono presentare all'Ente concedente :

- le generalità ed i recapiti dell'addetto alla custodia dei capi al pascolo;
- copia del registro di stalla per l'individuazione dei contrassegni auricolari di ovini e bovini;
- certificato veterinario che attesti l'indennità da malattie infettive dei capi da avviare al pascolo e dell'allevamento da cui provengono;
- attestazione dell'avvenuto pagamento dell'intero importo della fida pascolo per l'anno in corso, ed eventuali depositi cauzionali a garanzia.

In assenza della documentazione di cui sopra, la concessione non potrà essere rilasciata; pertanto, nella fattispecie, l'esercizio dell'uso civico utile del pascolo sarà ritenuto abusivo e come tale sanzionato.

Il Concedente successivamente al rilascio della concessione di fida pascolo riporta sull'apposito Registro degli animali al pascolo, le concessioni rilasciate per l'esercizio del pascolo, in ordine

cronologico, specificando la specie, il numero dei capi, gli estremi identificativi dei capi, gli estremi identificativi del proprietario e del custode, la durata del pascolamento, l'area destinata al pascolo, l'importo della fida pascolo. Il Registro degli animali al pascolo è conservato presso la sede dell'Ente concedente ed è aggiornato annualmente, ovvero ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni originarie.

Alla naturale scadenza la concessione verrà rinnovata con la stessa procedura originaria.

Art. 7

Ai fini del rilascio della concessione il richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti indicati nell'apposito avviso emesso dall'ufficio comunale competente in conformità alla normativa vigente e alle disposizioni del Protocollo di legalità sottoscritto da Prefettura di Messina e Catania, Regione Siciliana, Ente Parco dei Nebrodi e Comuni aderenti al Parco dei Nebrodi (c.d. Protocollo Antoci - provvedimento della Prefettura di Catania prot. n. 0038626 del 14/04/2017 del comune di Bronte). E' assolutamente vietato introdurre animali non dotati di idonea certificazione dell'autorità sanitaria competente attestante l'adesione ai piani sanitari obbligatori e trasformare i fondi assegnati (realizzare costruzioni, recinzioni) cedere a terzi l'uso anche parziale del terreno e/o destinarlo a usi diversi da quello assentito.

Non potranno ottenere la concessione dei pascoli tutti coloro che hanno liti pendenti con il Comune o che risultino morosi per mancato pagamento di canoni per precedenti concessioni di pascoli. In mancanza dei dati o requisiti sopra descritti è precluso il rilascio dell'autorizzazione.

La violazione del presente articolo, oltre le sanzioni civili, amministrative e penali previste dalla normativa di settore comporterà altresì l'allontanamento di tutti gli animali introdotti dal trasgressore per tutta l'annata agraria.

Art. 8

L'esercizio dell'uso civico del pascolo è subordinato al pagamento di una tassa per ciascun ettaro assegnato preventivamente determinata dalla Giunta Comunale.

Art. 9

Entro i successivi 15 giorni dal termine di presentazione delle istanze, il responsabile dell'ufficio comunale competente redige la graduatoria per l'assegnazione annuale dei terreni ai richiedenti aventi i requisiti prescritti dalla legge e dal presente regolamento.

Nell'ipotesi in cui le domande superino il numero dei lotti disponibili si terrà conto dei seguenti criteri di priorità per la concessione in fida pascolo:

a. precedenza assoluta per imprenditori agricoli esercenti l'allevamento, residenti del Comune di Bronte.

Per il soddisfacimento delle singole istanze, nell'ambito di ciascuna precedenza assoluta sopra menzionata, si terranno in conto i seguenti parametri posti in un ordine di priorità:

1. distanza della sezione dal proprio centro aziendale;

2. allevatori di razze a rischio di erosione genetica;

3. allevatore che opera la trasformazione aziendale della materia prima, della tipologia di prodotto tradizionale o tipico;

4. Imprenditori Agricoli Professionale (IAP), residenti da almeno 1 anno che già utilizzano terre collettive in fida pascolo;

5. a parità di condizioni, qualora le domande superino il numero delle sezioni a disposizione, si terrà conto della certificazione ISEE. La certificazione ISEE serve a documentare la situazione economica del nucleo familiare nel momento in cui si richiedono prestazioni sociali agevolate o

servizi di pubblica utilità. Analizzando redditi, patrimoni e caratteristiche del nucleo familiare vengono calcolati due indicatori: l'indicatore della situazione economica (ISE) che documenta la situazione economica familiare nel suo complesso e l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che documenta, invece, la situazione familiare relativa ad ogni singolo componente.

Art. 10

L'esercizio del pascolo sui terreni Comunali va esercitato secondo le seguenti modalità:

- a) titolarità di apposita concessione da parte del Comune proprietario;
- b) vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario;
- c) non è consentito l'esercizio del pascolo senza custodia.
- d) il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificato tramite le matricole auricolari;
- e) divieto perentorio di immettere nelle aree concesse un numero di capi superiore a quello autorizzato;
- f) divieto di fare uso di fuoco nelle aree in concessione;
- g) obbligo di esercitare, per il periodo della fida, un'attenta sorveglianza, segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
- h) divieto di sbarrare, con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni in concessione a pascolo e realizzare nuovi sentieri;
- i) obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti Autorità, nel caso che, durante il periodo di fida, dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
- l) il concessionario è obbligato, salva specifica autorizzazione, al rispetto di tutte le norme regolamentari emanate ai sensi della Legge Regionale N. 39 del 28 ottobre 2002 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" e contemplate nel relativo Regolamento del 18 aprile 2005, n. 7.

Art. 11

Sui terreni concessi in fida pascolo potranno essere eseguiti interventi mirati al recupero delle superfici (contenimento delle invadenti o velenose), interventi per l'aumento della produttività del cotico (infittimento, concimazioni ed incendio pastorale) ed interventi strutturali (chiudende, recupero ed incremento risorse idriche e viabilità di accesso); tali interventi dovranno essere coerenti con le vigenti normative ambientali e forestali ed essere preventivamente autorizzati dall'Ente concedente.

Tutti gli interventi di miglioramento, in particolare quelli strutturali, anche proposti su iniziativa dei Concessionari, debbono essere preventivamente concordati, progettati, stimati e realizzati, previa autorizzazione dell'Ente concedente, e posti a suo carico per la parte di residuo utile a beneficio dell'intera comunità al termine del periodo di fida; viceversa vengono posti a carico dei concessionari, soprattutto se detti interventi si rendessero necessari per prevenire e/o mitigare fenomeni di squilibrio a carico del suolo e soprassuolo causati da improprie modalità di pascolo.

Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposita autorizzazione a pena di decadenza dell'autorizzazione, e dovranno essere realizzate salvaguardando il libero transito lungo strade e sentieri esistenti almeno per una fascia di 10 ml di larghezza per ciascun lato; altresì il Concedente nel rilasciare le autorizzazioni, limitandole a quelle strettamente necessarie evitando grossi accorpamenti di terreno recintato, imporrà che venga lasciata tra diversi concessionari e/o tra terreno comunale ed area privata una fascia di terreno libero di almeno 20 ml di larghezza che possa adeguatamente garantire il libero transito e la difesa dagli incendi.

E' vietato recintare le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura di pubblico interesse .

Art. 12

Dalla concessione vengono escluse eventuali strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.

Art.13

L'esercizio del pascolo subordinato ad apposito provvedimento concessorio esonera il Comune da qualsiasi responsabilità risarcitoria a favore del concessionario o terzi, anche nel caso di morte di animali imputabili a malattie infettive, contratte nel fondo Comunale concesso.

Art.14

L'uso del pascolo per qualunque specie di animale rimane assolutamente vietato nei terreni comunali, come sotto specificato:

1. sono escluse le zone boscate percorse da incendio, per dieci anni, ai sensi dell'art. 10 della L.353/2000 e fino a quando lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno ai sensi dell'art. 9 del RD n. 3267/23;
2. in caso di taglio del bosco comunale, sarà vietato il pascolo del bestiame bovino ed equino per cinque anni e quello ovino per tre anni e comunque fino a quando le piante non avranno raggiunto un'altezza tale da escludere ogni pericolo di danno. In nessun caso è consentito il pascolo equino, caprino e suino;
3. qualora nelle zone boscate si verificassero dei mutamenti causati da fattori antropici (incendi etc) o attacchi parassitari, si provvederà immediatamente alla revoca della concessione, senza preavviso alcuno e senza restituzione del corrispettivo versato;
4. per quanto attiene ai terreni tenuti in regime di temporanea occupazione e che eventualmente saranno restituiti dall'IRF di Catania, si farà riferimento alle disposizioni e obblighi contenuti nei piani di coltura e di conservazione che saranno allegati ai verbali di riconsegna;
5. In ogni caso l'esercizio del pascolo dovrà svolgersi nel rispetto delle leggi forestali in materia e dei vigenti regolamenti degli Enti Parco dei Nebrodi e Parco dell'Etna, ciascuno per le zone di relativa pertinenza.

E' fatto assoluto divieto di:

- a) cedere a terzi la concessione di fida;
- b) sub concedere anche parzialmente;
- c) effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole dalla pubblica incolumità;
- d) destinare i terreni ad un utilizzo diverso da quello previsto nel provvedimento di concessione;
- e) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- f) pascolare nelle zone affittate o vincolate;
- g) è vietato al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva concessione da parte del Comune e di asportare dai terreni pascolativi fieno, stame e legna;
- h) è parimenti vietata la costruzione o l'allestimento di strutture e di opere di qualsiasi tipo nei terreni comunali;
- i) fare uso di fuoco nelle aree in concessione;
- j) immettere nelle aree concesse un numero di capi superiore a quello autorizzato o a capi privi di identificazione o capi con matricole auricolari diverse da quelle depositate presso il Comune;
- l) sbarrare, con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni in concessione a pascolo e realizzare nuovi sentieri.

6. Il concessionario ha l'obbligo di custodire e mantenere le vie di accesso ai pascoli e alle aree in concessione, per la quota assegnata, per cui verrà redatto apposito verbale di consegna all'inizio e alla fine della concessione del terreno assegnato, alla presenza del personale del comune o da esso delegato.

Art. 15

Il numero massimo di animali adulti da tenere a pascolo nel bosco comunale viene fissato in base al carico di bestiame di cui all'art. 5 del presente regolamento;

Art. 16

Essendo riservato l'uso del pascolo nei terreni comunali soltanto ai residenti nel comune di Bronte, qualora nelle dette terre fossero trovati al pascolo animali di proprietà di residenti in altri comuni, gli animali verranno senz'altro sequestrati ed i proprietari dichiarati in contravvenzione e deferiti all'Autorità Giudiziaria.

Art. 17

Gli animali al pascolo devono essere continuamente custoditi e vigilati scrupolosamente. La conduzione di animali su strada, per piccoli spostamenti nel territorio comunale, è soggetta al rispetto delle norme del Codice della Strada. Il pascolo potrà esercitarsi giornalmente dalla mattina alla sera. Nelle aree attrezzate è vietato l'esercizio del pascolo.

Capo 2

Il diritto di uso civico di legnare

Art. 18

L'uso civico di legnare consiste nel diritto di raccogliere ramaglia, cimaglia e legna morta nei terreni comunali coperti da bosco. La legna morta è costituita da piante non ancora abbattute, ma deperienti e/o rinsecchite, comunque non atte al commercio.

Art. 19

Ciascun cittadino può raccogliere per esigenze familiari nei terreni boschivi dell'Ente ramaglia, cimaglia e legna morta, per una quantità non superiore a Kg. 100 al giorno e limitatamente a quella avente diametro inferiore a 15 cm, restando a disposizione dell'Ente quella di diametro superiore.

Art. 20

La raccolta della legna quale indicata all'art. 18 potrà essere effettuata previo ottenimento di apposita autorizzazione da parte del Comune, nella quale verranno indicati il luogo, il periodo e l'orario del prelievo.

Art. 21

Le piante verdi cadute o morte per calamità naturale saranno ad esclusiva disposizione dell'Ente.

Art. 22

Ogni anno il Comune emette un apposito avviso in cui permette a coloro che ne facciano richiesta la raccolta della legna secca di diametro superiore a 15 cm e delle piante verdi cadute per calamità naturale di cui agli artt. 1 e 3 specificando le zone dove ciò è consentito. Tale raccolta è subordinata al pagamento di una tassa differenziata a secondo della specie della legna e della quantità che si vuole raccogliere.

Art. 23

Il diritto di uso civico di legnare, ovunque e comunque esercitato, è sempre subordinato alle leggi ed ai regolamenti in materia forestale che tutti gli utenti hanno dovere di osservare rimanendo sempre direttamente responsabili civilmente e penalmente di tutte le trasgressioni connesse.

Capo 3 Locazione beni patrimoniali

Art. 24

I beni immobili patrimoniali di proprietà del comune soggetti ad usi civici possono essere concessi in locazione con modalità tali da non interferire con l'esercizio degli usi civici, secondo le leggi e le regole previste dal regolamento comunale che disciplina l'affidamento a terzi dei beni immobili di proprietà del Comune di Bronte.

TITOLO III Sanzioni – Disposizioni transitorie e finali

Art. 25 Sanzioni

Nel caso di una qualsiasi inadempienza od inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, l'Amministrazione può revocare la concessione, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per:

- diversa destinazione dei suoli da quelli agropastorali per cui è stata operata la concessione pluriennale e/o annuale;
- realizzazione di qualsivoglia miglioria che determini irreversibile trasformazione dei fondi, con particolare riguardo alle costruzioni, apprestamenti fissi o a manufatti di qualsiasi natura che possono avere funzione oltre la durata della concessione, indipendentemente dalla relazione funzionale con l'attività agropastorale, in quanto solo l'ente concedente ha titolo a realizzare modificazioni permanenti dello stato dei luoghi, comunque finalizzate alla migliore valorizzazione dei terreni nei limiti della destinazione agropastorale;
- realizzazione di migliorie che, pur essendo coerenti con la destinazione agropastorale e non determinando una irreversibile trasformazione dei fondi, ovvero che esauriscano la loro funzione nei termini della concessione, non siano state in ogni caso autorizzate espressamente con atto scritto dall'ente concedente;
- mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti;
- sub concessione, anche parziale;

Per l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 25.00 (euro venticinque) ad € 500.00 (euro cinquecento). La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell'infrazione. In caso di recidiva è comunque applicabile la sanzione massima.

In casi di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.

L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli organi preposti alla vigilanza con contestazione immediata, che dall'ufficio sulla base della documentazione in atti.

Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali o amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia.

Art. 26 Disposizioni transitorie e finali

Nella prima fase di entrata in vigore del presente regolamento non verranno rilasciate autorizzazioni

a coloro che non risultano in regola con il pagamento della tassa relativa alla fida pascolo per gli anni precedenti.

Il presente regolamento avrà integrale applicazione dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

l